

	ALLEGATO "B" AL N. 10.860 di RACCOLTA	
	STATUTO	
	della Associazione "AVEL - Amici e Volontari ELIS ODV-ETS"	
	con acronimo "AVEL ODV-ETS"	
	Articolo 1. Denominazione, sede e durata	
	1.1 Esiste un'Associazione, ai sensi del Decreto Legislativo	
	3 luglio 2017 n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore) e, in	
	quanto compatibile, del codice civile, quale organizzazione	
	di volontariato, senza scopo di lucro, denominata "AVEL - A-	
	mici e Volontari ELIS ODV-ETS" con acronimo "AVEL ODV-ETS".	
	Ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive mo-	
	dificazioni ed integrazioni, solo a seguito dell'iscrizione	
	nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e	
	l'iscrizione nell'apposita sezione, l'ente utilizzerà gli a-	
	cronimi "ODV" e "ETS" nella propria denominazione, nei suoi	
	segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle	
	comunicazioni in pubblico.	
	1.2 Pertanto fino all'iscrizione nel Registro Unico Naziona-	
	le del Terzo Settore (RUNTS) e all'iscrizione nell'apposita	
	sezione, è fatto divieto all'Associazione dell'utilizzo de-	
	gli acronimi "ODV" e "ETS" e, quindi, fino a tale momento la	
	stessa utilizzerà solo la denominazione "Amici e Volontari E-	
	LIS" con acronimo "AVEL" nei suoi segni distintivi, negli at-	
	ti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni in pubblico.	
	1.3 L'Associazione ha sede in Roma, Via Sandro Sandri n. 81.	

	L'Associazione, con deliberazione del Consiglio Direttivo	
	potrà istituire, modificare e/o sopprimere, sedi operative o	
	amministrative anche in altri luoghi.	
	1.4 L'Associazione ha durata indeterminata.	
	ARTICOLO 2 - FINALITA'	
	2.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo	
	svolgimento e l'esercizio in via esclusiva o principale, di	
	una o più attività di interesse generale, ai sensi dell'arti-	
	colo 5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione vo-	
	lontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.	
	2.2 In particolare, l'Associazione persegue le suddette fina-	
	lità mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore dei	
	terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di vo-	
	lontariato dei propri Associati o delle persone aderenti a-	
	gli enti Associati, delle seguenti attività di interesse ge-	
	nerale:	
	(i) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successi-	
	ve modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui	
	alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno	
	2016, n. 112, e successive modificazioni, ai sensi della let-	
	tera a) del primo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;	
	(ii) interventi e prestazioni sanitarie, ai sensi della let-	
	tera b) del primo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;	

	(iii) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Pre-	
	sidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubbli-	
	cato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e	
	successive modificazioni, ai sensi della lettera c) del pri-	
	mo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;	
	(iv) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modifica-	
	zioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con	
	finalità educativa, ai sensi della lettera d) dell'art. 5	
	D.Lgs. 117/2017;	
	(v) organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-	
	che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, an-	
	che editoriali (con esclusione della stampa di giornali quo-	
	tidiani), di promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica del volontariato e delle attività di interesse gene-	
	rale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017, ai sensi del-	
	la lettera i) del primo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n.	
	117/2017;	
	(vi) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzio-	
	ne della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto del-	
	la povertà educativa, ai sensi della lettera l) dell'art. 5	
	D. Lgs. 117/2017;	
	(vii) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 a-	
	gosto 2014 n. 125 e successive modificazioni, ai sensi della	

	lettera n) dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;	
	(viii) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimen-	
	to nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di	
	cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante	
	revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di	
	cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giu-	
	gno 2016, n. 106, ai sensi della lettera p) del primo comma	
	dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;	
	(ix) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei mi-	
	granti, ai sensi della lettera r) del primo comma dell'art.	
	5 del D. Lgs. n. 117/2017;	
	(x) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di a-	
	limenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166,	
	e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o	
	servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di	
	interesse generale a norma del presente articolo, ai sensi	
	della lettera u) dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017.	
	2.3 In particolare, l'Associazione, persegue le suddette fi-	
	nalità e svolge le attività di interesse generale mediante	
	la realizzazione di azioni volte, in via esemplificativa e	
	non esaustiva a:	
	a) svolgere attività di volontariato e di solidarietà socia-	
	le in tutti i campi delle organizzazioni non profit a favore	
	della popolazione italiana e straniera e in particolare de-	
	gli alunni ed ex alunni delle scuole promosse dagli enti che	

	si ispirano alle finalità dell'Associazione Centro ELIS;	
	b) sostenere le relazioni fra gli ex allievi ELIS per conti-	
	nuare a sviluppare il clima di fiducia e solidarietà caratte-	
	ristico delle scuole da loro frequentate, anche tramite l'ag-	
	giornamento professionale, con specifica attenzione ai temi	
	di etica di impresa e responsabilità sociale;	
	c) erogazione di sussidi e assistenza per l'attuazione dei	
	programmi di formazione umana e professionale promossi dagli	
	enti che si ispirano alle finalità dell'Associazione Centro	
	ELIS, per la crescita completa della persona al fine di rie-	
	quilibrare situazioni di svantaggio sociale e culturale;	
	d) tutorato per studenti, anche attraverso il coinvolgimento	
	di professionisti, per rimuovere situazioni di difficoltà ed	
	emarginazione e per sviluppare i talenti;	
	e) miglioramento della qualità della vita attraverso il so-	
	stegno alle famiglie, nucleo fondamentale della convivenza	
	sociale, anche attraverso l'organizzazione di corsi di orien-	
	tamento per lo sviluppo dei rapporti tra coniugi e con i fi-	
	gli in una dimensione aperta alla società civile;	
	f) assistenza agli anziani anche mediante il loro impiego in	
	supporto alla famiglia e alla società, attraverso l'uso in-	
	telligente del loro tempo libero;	
	g) intervento a favore di popolazioni colpite da calamità na-	
	turali o disastri;	
	h) orientamento dei giovani disoccupati ai fini della ricer-	

	ca del lavoro, o degli adulti per il ricollocamento profes-	
	sionale;	
	i) elaborazione di documentazione in materia sociale, educa-	
	tiva, professionale e nelle pubblicazioni connesse, esclusi	
	i quotidiani;	
	j) erogazione di prestiti d'onore senza interessi a studenti	
	e giovani lavoratori, per la frequenza di corsi, l'avvio	
	dell'attività lavorativa e la creazione d'impresa;	
	k) cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;	
	l) servizi culturali, educativi, ricreativi, sportivi, parti-	
	colarmente rivolti alle situazioni di disagio sociale;	
	m) corsi di aggiornamento a favore degli operatori e degli a-	
	spiranti al volontariato;	
	n) in tutti gli ambiti di tutela del diritto alla salute, su-	
	peramento dell'emarginazione, miglioramento della qualità	
	della vita, promozione dei diritti della persona, protezione	
	e valorizzazione dell'ambiente, tutela e valorizzazione del-	
	la cultura e del patrimonio storico ed artistico.	
	2.4 L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al rag-	
	giungimento degli scopi sociali ed in particolare della col-	
	laborazione con gli enti locali e gli enti pubblici anche at-	
	traverso la stipula di apposite convenzioni, della coopera-	
	zione e partecipazione ad altre associazioni, società o enti	
	aventi scopi analoghi o connessi ai propri, della collabora-	
	zione con imprese che vogliano attuare finalità civiche, so-	

	lidaristiche e di utilità sociale.	
	2.5 Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento	
	delle finalità e degli scopi statutari, l'Associazione stabi-	
	lisce forme di collaborazione con enti e organismi italiani	
	ed esteri che hanno analoghe finalità, e in particolare col-	
	labora e supporta gli enti che si ispirano alle finalità	
	dell'Associazione Centro ELIS.	
	2.6 Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazio-	
	ni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente	
	che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertan-	
	to, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le atti-	
	vità, ivi compresa la stipulazione di accordi di collabora-	
	zione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promo-	
	zione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed	
	altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate ne-	
	cessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.	
	<i>L'Associazione potrà anche finanziare e sviluppare le atti-</i>	
	<i>vità delle cooperative sociali di cui la stessa Associazione</i>	
	<i>è socia, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 381/1991, ed</i>	
	<i>in particolare della "CEDEL - Cooperativa Sociale Educativa</i>	
	<i>ELIS".</i>	
	2.7 Le attività principali o quelle ad esse direttamente con-	
	nesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite	
	prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri Asso-	
	ciati.	

	2.8 L'attività degli Associati non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.	
	2.9 Agli Associati possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.	
	2.10 L'Associazione può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva; può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 d.lgs. 117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.	
	2.11 L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto ministeriale, ai sensi	

	dell'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017. Al Consiglio Direttivo	
	competete deliberarne la loro individuazione.	
	Articolo 3. Associati	
	3.1 Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso	
	non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge	
	(Codice del Terzo Settore) ovvero un numero non inferiore a	
	sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontaria-	
	to.	
	3.2 Possono diventare Associati dell'AVEL gli ex allievi dei	
	corsi ELIS e coloro che, legati da riconoscenza, amicizia e	
	collaborazione con gli enti che si ispirano alle finalità	
	dell'Associazione Centro ELIS, si impegnano a sostenerli con	
	professionalità in modo continuativo, con il proprio contri-	
	buto economico, di idee o di azione, prestando la propria at-	
	tività in modo personale, spontaneo e gratuito.	
	3.3 Possono quindi aderire all'Associazione, le persone fisi-	
	che o le organizzazioni di volontariato che condividono le	
	finalità della stessa e che partecipano alle attività del-	
	l'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e	
	conoscenze.	
	3.4 Possono essere ammessi come Associati anche altri Enti	
	del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condi-	
	zione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta	
	per cento) del numero delle Organizzazioni di Volontariato.	
	3.5 Chi intende essere ammesso come Associato dovrà presenta-	

	re al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà con-	
	tenere:	
	a) le generalità dell'Associato (se persona fisica: nome, co-	
	gnome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale	
	nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica	
	e/o posta elettronica certificata; se persona giuridica: ra-	
	gione sociale, partita iva/codice fiscale, sede, dati del le-	
	gale rappresentante, recapiti telefonici e indirizzo di po-	
	sta elettronica certificata, visura camerale aggiornata);	
	b) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente e	
	l'impegno ad osservare il presente Statuto, gli eventuali Re-	
	golamenti Interni e le deliberazioni prese dagli organi so-	
	ciali.	
	Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presi-	
	dente o da altro soggetto delegato dall'organo amministrati-	
	vo.	
	3.6 L'ammissione di nuovo Associato è deliberata dal Consi-	
	glio Direttivo, su domanda dell'interessato, secondo criteri	
	non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e	
	l'attività di interesse generale svolte, ed è esecutiva dal-	
	la data della delibera o, se successiva, dalla data del	
	versamento della quota Associativa, stabilita dall'Assemblea.	
	3.7 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al-	
	l'interessato ed annotata, a cura del Consiglio Direttivo,	
	nel libro degli Associati.	

	3.8 Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, moti-	
	vare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione	
	e comunicarla agli interessati.	
	3.9 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Con-	
	siglio Direttivo, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunica-	
	zione della deliberazione di rigetto, l'interessato può chie-	
	dere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli Associa-	
	ti o un altro Organo eletto dalla medesima, che deliberano	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocati,	
	in occasione della loro successiva convocazione.	
	3.10 Lo status di Associato ha carattere permanente e può ve-	
	nire meno solo nei casi previsti dai successivi commi 3.12,	
	3.13 e 3.15.	
	3.11 La qualifica di Associato deve risultare dal libro de-	
	gli Associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione.	
	3.12 Tale qualifica si perde per decesso, per recesso e/o di-	
	missioni o per esclusione.	
	3.13 L'esclusione verrà deliberata dall'Assemblea degli Asso-	
	ciati, per gravi motivi, ivi compresi comportamenti dell'As-	
	sociato ritenuti contrastanti o incompatibili con le fina-	
	lità Associative; per mancato versamento della quota Associa-	
	tiva annuale per due anni consecutivi; per non aver adempiu-	
	to agli obblighi imposti dal presente Statuto o dai regola-	
	menti Interni o dalle deliberazioni degli organi Associativi	
	e mantenga una condotta contraria alle leggi od all'ordine	

		pubblico.	
	3.14	La deliberazione di esclusione deve essere notificata	
		all'Associato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla	
		data della delibera. Avverso il provvedimento di esclusione	
		l'Associato interessato può proporre ricorso all'autorità	
		giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata no-	
		tificata la deliberazione.	
	3.15	L'Associato può recedere dall'Associazione mediante una	
		comunicazione in forma scritta inviata al Consiglio Diretti-	
		vo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere	
		dell'anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima.	
	3.16	L'Associato uscente non potrà chiedere la restituzione	
		di tutta o parte della quota versata, in ragione del tempo	
		trascorso. La quota non è rimborsabile, trasmissibile, nè ri-	
		valutabile.	
	3.17	L'Associato che abbia cessato di appartenere all'Asso-	
		ciazione non ha alcun diritto sul patrimonio della stessa.	
	3.18	E' in ogni caso esclusa qualsiasi forma di partecipazio-	
		ne sociale che possa essere ritenuta "temporanea" ai sensi	
		di legge.	
	ARTICOLO 4 - DIRITTI E DOVERI DEGLI Associati		
	4.1	Gli Associati hanno diritto a:	
	a)	eleggere gli organi sociali e ad essere eletti negli stes-	
		si;	
	b)	essere informati sulle attività dell'Associazione e con-	

	trollarne l'andamento;	
	c) frequentare i locali dell'Associazione;	
	d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;	
	e) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci consuntivi e preventivi;	
	f) esaminare i libri dell'Associazione (libro degli Associati, libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali) facendone richiesta all'organo amministrativo che consentirà l'esame presso la sede dell'Associazione con facoltà di estrarne copia.	
	4.2 Inoltre, gli Associati hanno il dovere di:	
	a) rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali;	
	b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;	
	c) versare la quota Associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti;	
	d) mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Associati che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.	
	4.3 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei di-	

	ritti di tutti gli Associati, le cariche Associative sono e-	
	lettive e tutti gli Associati possono esservi nominati.	
	4.4 Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli	
	Associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti del-	
	l'Associazione.	
	ARTICOLO 5 - ORGANI SOCIALI	
	5.1 Sono Organi dell'Associazione:	
	1) l'Assemblea degli Associati;	
	2) il Consiglio Direttivo;	
	3) il Presidente e i Vice Presidenti;	
	4) l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti.	
	5.2 Tutte le cariche sociali, ad eccezione dei membri del-	
	l'Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti che siano	
	in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo	
	comma, c.c., sono conferite a titolo gratuito e non può esse-	
	re attribuito alcun compenso, salvo il diritto al rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'at-	
	tività prestata ai fini dello svolgimento della funzione per	
	conto e nell'interesse dell'Associazione.	
	ARTICOLO 6 - ASSEMBLEA	
	6.1 L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati ad essa	
	partecipano e hanno diritto di voto tutti coloro che sono i-	
	scritti, da almeno tre mesi, nel libro degli Associati.	
	6.2 Gli Associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio	
	Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del	

	bilancio di esercizio, mediante comunicazione scritta (lette-	
	ra raccomandata o pec ovvero con qualsiasi altro mezzo ido-	
	neo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento), del-	
	l'avviso di convocazione contenente il luogo, la data e l'o-	
	ra di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno,	
	spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'as-	
	semblea all'indirizzo risultante dal libro degli Associati.	
	6.3 L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne	
	ravvisa la necessità o quando ne sia stata fatta richiesta	
	motivata da almeno un decimo degli Associati, a norma del-	
	l'art. 20 del Codice Civile.	
	6.4 L'Assemblea deve essere convocata in Roma, anche fuori	
	della sede sociale o in audio e/o video conferenza in rela-	
	zione ai mutamenti tecnologici relativi alla partecipazione	
	a distanza.	
	COMPETENZE	
	6.5 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:	
	a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato	
	della revisione legale dei conti;	
	c) approva il bilancio d'esercizio;	
	d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confron-	
	ti;	
	e) delibera sull'esclusione degli Associati;	

	f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	h) delibera lo scioglimento, la trasformazione la fusione o la scissione dell'Associazione;	
	i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	6.6 L'Assemblea degli Associati delibera inoltre sull'indirizzo strategico generale ed economico, sulla fissazione della quota sociale annuale.	
	INTERVENTO E VOTO	
	6.7 Nell'assemblea ciascun Associato ha diritto a un voto.	
	6.8 Ciascun Associato può farsi rappresentare in assemblea da altro Associato, che non sia amministratore o revisore, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre Associati nelle Associazioni con un numero di Associati inferiore a cinquecento e di cinque Associati in quelle con un numero di Associati non inferiore a cinquecento.	
	6.9 Le votazioni hanno luogo per alzata di mano o con metodo deliberato a maggioranza assoluta dei presenti all'Assemblea.	
	SVOLGIMENTO	
	6.10 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presi-	

	dente più anziano o dal secondo Vice Presidente ovvero in	
	manca nza l'Assemblea nomina il Presidente della riunione as-	
	sembleare.	
	6.11 Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.	
	6.12 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la rego-	
	larità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento	
	all'Assemblea.	
	6.13 L'Assemblea degli Associati può svolgersi anche in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, e	
	ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto	
	nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accer-	
	tare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-	
	lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti;	

	e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video	
	collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenu-	
	ti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione	
	nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto	
	verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fo-	
	gli presenze quanti sono i luoghi audio e/o video collegati	
	in cui si tiene la riunione.	
	6.14 L'organo amministrativo ha anche la facoltà, nel convo-	
	care l'assemblea, di stabilire che l'assemblea stessa si	
	svolga esclusivamente in audio e/o video conferenza, con man-	
	cata indicazione nell'avviso di convocazione di un luogo fi-	
	sico predeterminato, sempre nel rispetto dei principi di col-	
	legialità, buona fede, parità di trattamento tra gli Associa-	
	ti e dei punti b), c) e d) del precedente comma, in tal caso	
	la riunione si intende svolta nel luogo in cui sia presente	
	il Presidente.	
	6.15 I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono riportati	
	in un apposito libro e sono firmati dal Presidente e dal Se-	
	gretario dell'Assemblea stessa, nominati di volta in volta.	
	6.16 I verbali dovranno rimanere depositati presso la sede	
	sociale.	
	QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO	
	6.17 L'assemblea è regolarmente costituita in prima convoca-	
	zione con la presenza, in proprio o per delega, della metà	

	più uno degli Associati e in seconda convocazione qualunque	
	sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per de-	
	lega.	
	6.18 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.	
	Nelle deliberazioni aventi ad oggetto l'approvazione del bi-	
	lancio e in quelle riguardanti la loro responsabilità, gli	
	amministratori non hanno diritto di voto.	
	6.19 Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno	
	i 3/4 (tre quarti) degli Associati e il voto favorevole del-	
	la maggioranza dei presenti.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devolu-	
	zione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno	
	3/4 (tre quarti) degli Associati.	
	ARTICOLO 7 - AMMINISTRAZIONE	
	7.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo	
	composto di un numero di membri variabile da tre a undici As-	
	sociati.	
	7.2 La determinazione del numero dei componenti il Consiglio	
	Direttivo e la loro nomina è effettuata dall'Assemblea degli	
	Associati.	
	7.3 Tutti gli amministratori devono essere scelti tra le per-	
	sone fisiche dell'Associazione ovvero indicate, tra i propri	
	Associati, dagli enti Associati. Si applica l'articolo 2382	
	del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di	
	decadenza. Essi sono rieleggibili.	

	7.4 Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia	
	della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel registro	
	Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di	
	essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il	
	domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attri-	
	buita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiunta-	
	mente o congiuntamente.	
	7.5 Il Consiglio dura in carica per tre esercizi, fino	
	all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo anno	
	dell'esercizio in carica.	
	7.6 Nel caso in cui, per dimissioni o per altra causa, venga	
	a mancare la maggioranza, l'intero Consiglio Direttivo deve	
	intendersi dimissionario, provvedendosi immediatamente alla	
	convocazione dell'Assemblea per l'elezione dei nuovi consi-	
	glieri.	
	7.7 Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il	
	Presidente, eventualmente uno o due Vicepresidenti, e il Se-	
	gretario, di cui stabilisce i compiti, ove a tali nomine non	
	abbia provveduto l'Assemblea degli Associati.	
	7.8 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presiden-	
	te lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da al-	
	meno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'an-	
	no per deliberare in ordine al bilancio di esercizio.	
	7.9 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente	
	con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno tre	

	giorni prima dell'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata	
	anche a mano, fax o posta elettronica o altri mezzi telemati-	
	ci.	
	7.10 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere	
	anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti	
	condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, se nominato, che provvederanno al-	
	la formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritene-	
	re svolta la riunione in detto luogo;	
	b. che sia consentito al presidente della riunione di accer-	
	tare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-	
	lare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare	
	i risultati delle votazioni;	
	c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-	
	zazione;	
	d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno.	
	7.11 Il Consiglio ha anche la facoltà di stabilire che la	
	riunione stessa si svolga esclusivamente in audio e/o video	
	conferenza, con mancata indicazione nell'avviso di convoca-	
	zione di un luogo fisico predeterminato, sempre nel rispetto	
	dei principi di collegialità, buona fede, parità di tratta-	

	mento e nel rispetto dei punti b), c) e d) del precedente	
	comma, in tal caso la riunione si intende svolta nel luogo	
	in cui sia presente il Presidente.	
	7.12 Il Consiglio Direttivo assume le delibere con la presen-	
	za della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole	
	della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale	
	il voto del Presidente.	
	7.13 Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in caso di	
	sua assenza dal Vice Presidente più anziano e in caso di sua	
	assenza dal secondo Vice Presidente e in caso di sua assenza	
	dal più anziano di età dei presenti.	
	7.14 Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito	
	libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presi-	
	dente e dal Segretario.	
	ARTICOLO 8 - POTERI	
	8.1 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordina-	
	ria e straordinaria amministrazione compresi l'assunzione e	
	il licenziamento del personale nel rispetto della legislazio-	
	ne vigente.	
	8.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministrato-	
	ri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza	
	non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Regi-	
	stro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che	
	i terzi ne erano a conoscenza.	
	8.3 Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni	

	e poteri, tranne quelli esclusi dalla legge, al Presidente,	
	agli eventuali Vicepresidenti o ad uno o più dei suoi compo-	
	nenti, oppure ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni	
	dei suoi componenti.	
	8.4 Il Presidente, o altro componente del Consiglio Diretti-	
	vo che abbia ricevuto deleghe ai sensi del precedente comma,	
	può temporaneamente delegare singole facoltà di sua competen-	
	za ad altro membro del Consiglio Direttivo; in caso di urgen-	
	za può altresì conferire a terzi procure speciali per singo-	
	li affari anche all'estero, salvo ratifica del Consiglio Di-	
	rettivo stesso.	
	Articolo 9 - Rappresentanza legale	
	9.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associa-	
	zione, sia nel campo negoziale che giudiziale.	
	9.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i pro-	
	pri componenti, salvo non via abbia provveduto l'assemblea	
	degli Associati. Esso dura in carica quanto il Consiglio Di-	
	rettivo e quindi per tre esercizi.	
	9.3 Il Presidente presiede l'assemblea e il Consiglio Diret-	
	tivo e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del	
	Consiglio.	
	9.4 In caso di assenza o d'impedimento, il Presidente è so-	
	stituito dal Vicepresidente più anziano o, in assenza o impe-	
	dimento di questi, dal secondo Vicepresidente. Il sostituto	
	riferisce dei propri atti al Presidente appena possibile.	

	9.5 L'esercizio della firma da parte di un sostituto del Pre-	
	sidente attesta nei confronti di terzi l'assenza o l'impedi-	
	mento.	
	ARTICOLO 10 - ORGANO DI CONTROLLO	
	10.1 La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico,	
	è obbligatoria al ricorrere dei requisiti previsti dalla Leg-	
	ge.	
	10.2 I componenti dell'Organo di Controllo devono essere	
	scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397	
	c.c.. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti	
	requisiti devono essere posseduti da almeno 1 (uno) dei com-	
	ponenti.	
	10.3 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Leg-	
	ge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sul-	
	l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	10.4 Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso	
	in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisio-	
	ne legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia	
	un revisore legale iscritto nell'apposito registro.	
	10.5 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di moni-	
	toraggio dell'osservanza delle finalità civilistiche, solida-	
	ristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio so-	

	ciale sia stato redatto in conformità alle linee guida mini-	
	steriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monito-	
	raggio svolto dai sindaci.	
	10.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qual-	
	siasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di i-	
	spezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli	
	amministratori notizie sull'andamento delle operazioni socia-	
	li o su determinati affari.	
	10.7 I componenti dell'Organo di Controllo sono nominati	
	dall'Assemblea, durano in carica tre esercizi e possono esse-	
	re rieletti. I componenti del collegio eleggono al loro in-	
	terno il Presidente.	
	10.8 Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige ap-	
	posito verbale.	
	ARTICOLO 11 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	11.1 Qualora l'organo di Controllo non eserciti il controllo	
	contabile e ricorrano i requisiti previsti dalla Legge, l'As-	
	sociazione deve nominare un revisore legale dei conti o una	
	società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.	
	ARTICOLO 12 - PATRIMONIO	
	12.1 Il patrimonio è costituito:	
	a) dal patrimonio iniziale dell'Associazione, ai fini dell'e-	
	ventuale riconoscimento della personalità giuridica, risul-	
	tante dall'atto costitutivo;	
	b) da ricavi, rendite, proventi e entrate comunque denomina-	

	te;	
	c) dalle quote Associative;	
	d) dai contributi di privati, dello Stato, della Regione, di	
	altre istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;	
	e) da donazioni e lasciti testamentari;	
	f) da rimborsi derivanti da convenzioni;	
	g) da rendite dei beni, mobili ed immobili, conformemente a	
	quanto stabilito dalla normativa vigente.	
	12.2 Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'atti-	
	vità statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di fina-	
	lità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	ARTICOLO 13 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO	
	13.1 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili	
	ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate	
	ai propri Associati, lavoratori e collaboratori, amministra-	
	tori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel ca-	
	so di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento indivi-	
	duale del rapporto Associativo.	
	ARTICOLO 14 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	14.1 L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di o-	
	gni anno.	
	14.2 Per ogni esercizio dovrà essere predisposto e redatto	
	un bilancio di esercizio, consuntivo e eventualmente preven-	
	tivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli As-	
	sociati e dovrà essere formato dallo Stato Patrimoniale, dal	

	Rendiconto finanziario e dalla Relazione di Missione.	
	14.3 Il bilancio d'esercizio dell'Associazione con ricavi,	
	rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a	
	euro 220.000 (duecentoventimila) può essere redatto nella	
	forma del rendiconto finanziario per cassa.	
	14.4 Il bilancio d'esercizio è predisposto dal Consiglio Di-	
	rettivo e approvato dall'assemblea entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio. Quando lo richiedano partico-	
	lari esigenze, il termine può essere elevato a centottanta	
	giorni, giustificando il differimento nella Relazione del	
	Consiglio Direttivo. Il bilancio di esercizio è depositato	
	presso il registro unico nazionale del terzo settore, qualo-	
	ra l'Associazione non sia iscritta al registro delle imprese.	
	14.5 Qualora l'Associazione, superi i limiti indicati dalla	
	Legge, è tenuta a depositare e pubblicare il bilancio socia-	
	le. Il bilancio sociale è predisposto e approvato dal Consi-	
	glio Direttivo e viene depositato e pubblicato presso gli or-	
	gani o uffici competenti.	
	14.6 L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Diret-	
	tivo, i libri sociali obbligatori previsti dalla Legge. Gli	
	Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.	
	ARTICOLO 15 - VOLONTARI E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO	
	15.1 I Volontari sono persone che per loro libera scelta	
	svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favo-	
	re della comunità e del bene comune mettendo a disposizione	

	il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività de-	
	ve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito,	
	senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente	
	per fini di solidarietà.	
	15.2 L'attività dei Volontari non può essere retribuita in	
	alcun modo, neppure dai beneficiari.	
	15.3 Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazio-	
	ne soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate	
	per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condi-	
	zioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa nel	
	Regolamento Interno dell'Associazione. Sono in ogni caso vie-	
	tati rimborsi spese di tipo forfettario.	
	15.4 La qualifica di Volontario è incompatibile con qualsia-	
	si forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con	
	ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'ente di cui il	
	volontario è Associato o tramite il quale svolge la propria	
	attività volontaria.	
	15.5 Tutti i Volontari devono essere assicurati contro gli	
	infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'atti-	
	vità prestata, nonché per la responsabilità civile verso ter-	
	zi.	
	ARTICOLO 16 - LAVORATORI	
	16.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o av-	
	valersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura	
	esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzio-	

	namento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specia-	
	lizzare l'attività svolta.	
	16.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nel-	
	l'attività non può essere superiore al cinquanta per cento	
	del numero dei volontari.	
	ARTICOLO 17 - SCIoglimento	
	17.1 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione	
	dell'Associazione per qualsiasi causa, l'assemblea designerà	
	uno o più liquidatori determinandone i poteri.	
	17.2 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione,	
	il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo	
	dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,	
	da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione impo-	
	sta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con fina-	
	lità analoghe secondo le disposizione dell'organo Associati-	
	vo competente o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.	
	ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI	
	18.1 Per tutto quanto non è espressamente previsto dal pre-	
	sente Statuto si fa rinvio alle norme di cui al Decreto Legi-	
	slativo 3 luglio 2017 n. 117 (codice del Terzo Settore), e	
	in quanto compatibile, al Codice Civile.	
	In originale firmato: Daniele Maturo - Mercurio Paolo Drago-	
	netti notaio	

[illegible]